



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante “*Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante “*Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, “*Regolamento concernente norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto nazionale della previdenza sociale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l’articolo 53;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfieribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 7 agosto 2020, con il quale sono stati determinati gli emolumenti annui lordi di cui all’art. 3, comma 11, del citato decreto legislativo n. 479 del 1994, spettanti al Presidente e ai consiglieri di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante “*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*” e, in particolare, l’articolo 1, concernente “*Riforma dell’ordinamento degli enti previdenziali pubblici*”, con il quale è disposta la riforma della governance dell’INPS;

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, secondo cui “*Nelle more dell’adozione delle modifiche all’organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell’INPS e dell’INAIL, è nominato, entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario [...] con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Commissario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della*





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

disciplina vigente. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.”;

VISTA la nota n. 9836 dell'8 giugno 2023, con la quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha proposto la nomina della dott.ssa Micaela Gelera, quale Commissario straordinario dell'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51;

VISTO il *curriculum vitae* della dott.ssa Micaela Gelera, dal quale risulta il possesso dei requisiti di comprovata competenza e professionalità richiesti per la nomina di Commissario straordinario dell'INPS;

VISTE le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Micaela Gelera in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ordine al possesso degli specifici requisiti soggettivi richiesti per il conferimento del citato incarico e di assenza di condanne, ancorché non definitive, o l'applicazione di pena concordata, salva riabilitazione;

VISTA, altresì, la dichiarazione della dott.ssa Micaela Gelera, resa ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sul rispetto del limite massimo dei trattamenti economici annui onnicomprensivi, disposto per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni;

RITENUTO di poter procedere alla nomina della dott.ssa Micaela Gelera a Commissario straordinario dell'INPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51,

SU PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

DECRETA





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ART. 1

(*Nomina*)

1. Nelle more della riorganizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, al fine di assicurare la continuità amministrativa del predetto Ente, alla dott.ssa Micaela Gelera è conferito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, l'incarico di Commissario straordinario dell'INPS, a decorrere dalla data del presente decreto e per la durata necessaria all'adozione delle modifiche all'organizzazione dell'Ente e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi.
2. Al Commissario straordinario, per il periodo in cui è in carica, sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente.
3. Il Commissario ha l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, anche potenziale.

ART. 2

(*Compenso*)

1. Fatti salvi i limiti di cui al citato articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario è corrisposta un'indennità annua pari al compenso spettante al Presidente dell'INPS, così come determinato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2020.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 GIU. 2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2314/2023
Roma, 20.06.2023
IL DIRIGENTE
LE REVISCE
Micaela

Giugno 2023

PER COPIA CONFORME
FUNZIONARIO